

Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali -  
ammissione all'impiego - Pubblico impiego privatizzato - Dirigente -  
Conferimento incarico - Atto negoziale di natura privatistica -  
Società a partecipazione pubblica - Procedure concorsuali -  
Applicazione - Fondamento.

Nel pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice non è assoggettata al rispetto della regola del concorso pubblico ma è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001; ciò non vale nell'ambito delle società a partecipazione pubblica, atteso che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, applicabile "ratione temporis", ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, imponendo espressamente il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001, non solo per il reclutamento del personale ma anche per il conferimento degli incarichi.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27126 del 14/09/2022 (Rv. 665483 - 01)

**Corte**

**Cassazione**

**27126**

**2022**